



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Avellino, data del protocollo

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino
(P.E.C.: direzione.generale@pec.aslavellino.it
protocollo@pec.aslavellino.it)

Al Sig. Direttore del Dipartimento prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino
(P.E.C.: direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it)

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi, Segretari comunali e Responsabili degli uffici elettorali dei Comuni della provincia Loro Sedi

Al Sig. Presidente della Commissione elettorale circondariale di Avellino

Ai Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni elettorali circondariali Loro Sedi

e, per conoscenza:

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
(P.E.C: elektorale.ca.napoli@giustiziacert.it)

OGGETTO: Elezioni politiche e regionali del 25 settembre 2022 – Articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84 – Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 e "Addendum" – Circolari del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n. 24924 e n. 25769 del 10 e 18 maggio 2022.

^^^^^^^^^^

Per le elezioni politiche e regionali del 25 settembre p.v. si ritiene utile rappresentare le principali prescrizioni vigenti, che – in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni del 2020 e 2021 e per quelle dello scorso mese di giugno – intendono assicurare il pieno esercizio del diritto di voto attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

1) DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2022, N. 84.

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2022.

Corre l'obbligo di evidenziare preliminarmente che per le elezioni politiche resta fermo quanto previsto sia dall'articolo 31, sesto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna», sia dall'articolo 58, quarto comma, del medesimo D.P.R. «Compiuta l'operazione di voto, l'elettore **consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente.... stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna**».

Pertanto, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 41/2022 **non risulta applicabile alle prossime elezioni politiche. L'elettore in tali consultazioni dovrà, quindi, consegnare le schede votate al presidente e non potrà inserirle personalmente nelle urne.**

Risultano, poi, confermate anche per il turno elettorale del 25 settembre p.v. le disposizioni attuative contenute nella precedente circolare n. 41312 del 6 maggio 2022, diramata in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum tenutisi il 12 giugno u.s., che di seguito si richiamano.

Articolo 3 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. n. 361/1957 ed articolo 43 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) prevede che tali sezioni siano



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti, i quali provvedono alla raccolta del voto ed allo spoglio delle schede. Qualora vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative che l'elettore utilizzerà per votare, nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

Come negli anni 2020-2021 e nello scorso mese di giugno, anche per le elezioni politiche e regionali del prossimo 25 settembre, l'articolo 3, **comma 1, lettera a)**, del decreto-legge n. 41/2022 stabilisce che vengano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti COVID-19.

Quindi, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto ove sono ospitati reparti COVID-19 devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che la normativa "ordinaria", ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, prevede l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, più prossime territorialmente (**comma 1, lettera b**).

Pertanto, presso ognuna di queste ultime sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19;

- degli elettori ricoverati in reparti COVID-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Le competenti Autorità sanitarie dovranno impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali (**comma 1, lettera c**).

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di volersi attivare sin d'ora affinché vengano istituite tempestivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, le sezioni ospedaliere ed i seggi speciali ai sensi dell'articolo in esame, dandone immediata notizia alla Corte d'Appello di Napoli, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere ed ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa "ordinaria".

Si sensibilizza, altresì, il Direttore Generale dell'A.S.L. ad adottare le necessarie attività informative e la doverosa formazione dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

Gli ufficiali elettorali dei comuni predisporranno tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Ai sensi del **comma 2**, qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, *«il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati»*.

S'intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si evidenzia che, ove ulteriormente necessario, il Sindaco può provvedere alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del Comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

«Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2» (**comma 3**).

Il **comma 4** detta disposizioni finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 che risiedono in Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti COVID-19.

In particolare, nei predetti comuni possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i cui componenti sono nominati dal Sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del Sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di isolamento e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto.

Anche per tale ipotesi è previsto che l'A.S.L. di Avellino impartisca le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Come ulteriore possibilità, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, **il comma 5 prevede che possa essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.**

Peraltro, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, il **comma 6** dispone espressamente: «limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 **sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19**



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».

Infine, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati COVID-19, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70/1980, aumentato del 50 per cento (**comma 7**).

Articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

Alle elezioni del prossimo 25 settembre gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza (comma 1).

A tal fine, ai sensi del **comma 2, tra il 15 e 20 settembre p.v.** (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale di Avellino, **in data non anteriore all'11 settembre p.v.** (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per COVID-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore (**comma 3**):

a) sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

- alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco ai sensi del **comma 4**:

a) provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;

b) **entro e non oltre il 24 settembre** (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:

- la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei Comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Ai sensi del **comma 5**, il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore e in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente Autorità sanitaria.

Il **comma 6** prevede che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le suddette disposizioni si applichino anche alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5 (Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo, per l'anno 2022, destinato ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che è attualmente in corso di emanazione (**comma 1**).



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Sempre al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da COVID-19, il **comma 2** dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Delle medesime modalità operative e precauzionali gli enti interessati devono tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali (**comma 3**).

Attesa la rilevanza delle questioni rappresentate, si richiama la particolare attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali in indirizzo, nonché di tutte le forze politiche locali, sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare e si sensibilizza al contempo il Direttore Generale dell'A.S.L. di Avellino affinché sia garantita la puntuale attuazione di tutte le misure introdotte e sia anche fornito ai Sindaci dei Comuni della provincia ed a questa Prefettura **l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19**, ove dovranno essere istituite le sezioni ospedaliere in questione.

2) PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022 E SUCCESSIVO "ADDENDUM".

Con nota n. 14446 dello scorso 31 agosto, il Ministero della Salute – Ufficio di Gabinetto ha confermato anche per le consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre le prescrizioni contenute nel "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022" (**ALL. 1**) sottoscritto in data 10-11 maggio 2022 dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute.

Con il predetto Protocollo sono state fornite alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle prossime consultazioni.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Come già evidenziato dal Comitato tecnico scientifico, le indicazioni contenute nel Protocollo si basano sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, quali:

- il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro);
- la rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente;
- la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione, al fine di:

- a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
- b) assicurare che sia indossata la mascherina chirurgica da parte dei componenti dei seggi;
- c) garantire l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale;
- d) disporre una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza, è quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:

- assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
- predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del seggio;
- ricordare l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Il successivo "**Addendum**" dell'8 giugno 2022 (**ALL. 2**), sottoscritto dai suddetti Ministri ad integrazione e parziale modifica del Protocollo, precisa che «con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, **per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato**».

Si sensibilizzano, dunque, le SS.LL. di voler attivare ed osservare le anzidette indicazioni, con preghiera di dare massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.

3) CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA N. 24924 DEL 10 MAGGIO E N. 25769 DEL 18 MAGGIO 2022.

Con nota n. 37285 dello scorso 26 agosto, il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, considerata l'attuale situazione epidemiologica, ha altresì confermato tutte le prescrizioni previste dalle circolari n. 24924 e 25769 per la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento nonché presso RSA.

Con la citata **circolare n. 24924 in data 10 maggio 2022 (ALL. 3)** il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di **raccolta del voto domiciliare** degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19).

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

Al riguardo, con ulteriore **circolare n. 25769 del 18 maggio 2022 (ALL. 4)** il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha precisato che «*tra i dispositivi di protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati, potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso*».

La predetta circolare n. 24924 specifica dettagliatamente, poi, le modalità – ai fini della sicurezza sanitaria – da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid-19; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio. A tal fine, occorre sensibilizzare tutti i



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.

Si precisa, peraltro, che le schede, dopo la votazione, devono essere depositate in un'apposita busta, distinte tra Camera e Senato da apposite fascette.

La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 41/2022, che rinnovano sostanzialmente quelle adottate per l'anno 2021, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti letto dotate di reparti COVID-19.

In particolare, l'art. 3, comma 4, dell'anzidetto decreto ha previsto – al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 – che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le citate strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che *«Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse ...»*.

oOo

La medesima circolare ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla **raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)**.

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19, secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2022, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale del seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

oOo

Inoltre, la circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla **formazione del personale dedicato alla raccolta del voto**.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle doverose procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 41/2022 (articolo 3, comma 1, lettera c).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti (e, quindi, la A.S.L. di Avellino), nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni contenute nelle richiamate circolari, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le anzidette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamati ad applicarle, richiamando l'attenzione di tutti gli Enti interessati a fornire la migliore collaborazione, per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Particolarmente rilevante è, dunque, l'attività di continua sensibilizzazione che le SS.LL. devono compiere verso tutte le componenti coinvolte nelle elezioni del 25 settembre p.v., che si presentano di particolare complessità e delicatezza.

O o O

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 41/2022, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano codesti Comuni di voler trasmettere a questo Ufficio elettorale provinciale, **con due invii separati** - di cui il primo **entro le ore 10 di sabato 24 settembre ed il secondo**, con i dati definitivi, **entro le ore 10 di lunedì 26 settembre 2022** - il numero complessivo delle istanze pervenute, avendo cura di distinguere i dati sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare o in isolamento.

A tal fine si allegano **due** prospetti (**ALL. 5**) e (**ALL. 6**), che si prega di restituire debitamente compilati (nelle tempistiche sopraindicate) al seguente indirizzo di posta elettronica: elettorale.prefav@pec.interno.it.

Si avverte che il mancato inoltro a questa Prefettura dei citati allegati 5 e 6 entro i tassativi termini indicati sarà considerato da questo ufficio come **riscontro negativo** riguardo alle istanze di accesso al voto domiciliare prodotte al Comune da parte degli elettori in trattamento domiciliare o in isolamento per COVID-19

Si ringrazia per la collaborazione.

MAC/

IL PREFETTO
(Spena)



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022

Con il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*", si è ritenuto urgente adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha a suo tempo fornito, in occasione delle consultazioni del 2020 e del 2021, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, richiamate altresì in specifiche circolari del Ministero della Salute.

È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale e referendario.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve anche garantire un'adeguata distanza al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista).

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e

la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)



Firmato digitalmente da:
LUCIANA LAMORGESE
Ministero dell'Interno
Firmato il 11/05/2022 10:56
Seriale Certificato: 8922

Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Speranza)



SPERANZA
ROBERTO
10.05.2022
16:02:22 UTC



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

**PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022
- ADDENDUM -**

Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con il Protocollo sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute in data 11.05.2022, con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione del rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)

Firmato digitalmente da:
LUCIANA LAMORGESE
Ministero dell'Interno
Firmato il 08/06/2022 20:12
Seriale Certificato: 8922
Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Sperranza)

SPERANZA ROBERTO
08.06.2022 16:51:43
UTC



Ministero della Salute

DA.I.T. DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 Prot. Ingresso del 11/05/2022
 Numero: **0012567**
 Classifica: UFFICIO L03^/C



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
 DEI MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DELLAPROTEZIONE CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

- ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

INMP

CONFINDUSTRIA
 V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFAGRICOLTURA

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC

TRENITALIA

CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE COORDINAMENTO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE

CNA Confederazione Nazionale Artigianato
e della piccola e media impresa

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022

Con il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

L'intervento normativo intende salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e referendario e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori Covid-19 positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

L'art. 3 del predetto decreto legge prevede la costituzione di **sezioni ospedaliere** nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a isolamento per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, **seggi speciali** di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19 e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

1. Raccolta del voto domiciliare

In conformità alle vigenti disposizioni, l'attuale provvedimento normativo prevede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, che, per le elezioni che si terranno nel 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si indicano di seguito alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/22 per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 4, il certificato di cui alla

successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per COVID-19

Il funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale provvederà pertanto ad attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi quale condizione necessaria legittimante l'espressione del voto a domicilio.

Ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato secondo quanto disposto dall'art.3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

In ogni caso, l'elettore, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5433 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali^{2,3}, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti.

¹ <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 1 – Aggiornamento 24 luglio 2020: Indicazioni *ad interim* per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf/a1c6a075-045c-d633-17c7-e32b7396f88e?i=1595831798662

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 2 - Indicazioni *ad interim* per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 - <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null>

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta; le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, da effettuarsi come di seguito descritto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid-19, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore;
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

2. Raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali (RSA)

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e dovranno svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali è assimilabile a quella descritta nel precedente paragrafo 1 quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine

chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

3. Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter relativo allo svolgimento delle attività di raccolta del voto al domicilio del paziente.

Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal decreto-legge n. 41/22, segnatamente all'art. 3, comma 4, terzo periodo: *"Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie"*.

Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative in novella richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o isolamento.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il procedimento elettorale.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*

* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"*

AU.4

Ministero della Salute 0025769-P-18/05/2022-DGPRE-MDS-P



DGPRE

0025769-P-18/05/2022

F/2022/2



512171783

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DELLAPROTEZIONE CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

- ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
dait@protec.interno.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE - NAS SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

INMP

CONFINDUSTRIA V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFAGRICOLTURA

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC

TRENITALIA

CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE COORDINAMENTO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE

CNA Confederazione Nazionale Artigianato
e della piccola e media impresa
cna@cna.it

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

Oggetto: Integrazione circolare 0024924 del 10/05/2022 (Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel mese di giugno 2022)

In merito alla raccolta del voto domiciliare, per le indicazioni pratiche per le operazioni di voto, si precisa che, ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela a tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato secondo quanto disposto dall'art.3 comma 1 lettera c) del D.L. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

In dettaglio, si precisa che tra i dispositivi di protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*



* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"

Da inviare tramite P.E.C.: elettorale.prefav@pec.interno.it
entro le ore 10 di sabato 24 settembre 2022

COMUNE di

Consultazioni elettorali politiche del 25 settembre 2022

**ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE
O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19
CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA
(Art. 4 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41)**

RILEVAZIONE STATISTICA

<u>PROVINCIA</u> 	NUMERO ELETTORI		
	TRATTAMENTO DOMICILIARE	CONDIZIONI DI ISOLAMENTO	TOTALE
IN COMPLESSO			

L'ADDETTO
ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Da inviare tramite P.E.C.: elettorale.prefav@pec.interno.it
entro le ore 10 di lunedì 26 settembre 2022

COMUNE di

Consultazioni elettorali politiche del 25 settembre 2022

**ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE
O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19
CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA
(Art. 4 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41)**

RILEVAZIONE STATISTICA

<u>PROVINCIA</u> 	NUMERO ELETTORI		
	TRATTAMENTO DOMICILIARE	CONDIZIONI DI ISOLAMENTO	TOTALE
IN COMPLESSO			

L'ADDETTO
ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
